

Niente risarcimenti dagli uffici pubblici

Dalla Pa solo recupero dei servizi

■ Non è un risarcimento in denaro, ma un ripristino di servizi inefficienti. Ma comunque è un passo avanti quanto a strumenti a disposizione dei cittadini nei (difficili) rapporti col settore pubblico. Il decreto legislativo n. 198 del 2009 ha introdotto nel nostro ordinamento l'azione collettiva per le pubbliche amministrazioni e i concessionari di pubblici servizi. Singoli cittadini ed associazioni di utenti possono così agire in giudizio davanti al Tar contro violazioni di obblighi contenuti nelle carte di servizi o gli standard di qualità fissati per i concessionari dalle autorità competenti. Inoltre possono fare valere la violazione di termini o la mancata emanazione di atti amministrativi di carattere obbligatorio, privi di contenuto normativo, da emanarsi entro un termine di legge.

Il ricorso al giudice amministrativo deve essere preceduto da una diffida all'amministrazione inadempiente a soddisfare entro novanta giorni gli utenti. Se il termine trascorre inutilmente, il giudice, prima della sentenza, potrà or-

dinare all'amministrazione di porre rimedio in tempi ragionevoli alla situazione di inefficienza denunciata. Con la sentenza che accoglie la domanda, il giudice amministrativo ordina alla pubblica amministrazione di rimediare alla violazione entro un termine e può anche nominare un commissario ad acta che si sostituirà all'amministrazione inadempiente.

La sentenza sarà pubblicata sul sito del ministero della Pubblica amministrazione e inviata alla Corte dei conti e alla Commissione per la valutazione nella pubblica amministrazione, alla quale tocca la definizione degli standard di qualità organizzativa da rispettare e la valutazione delle performance pubbliche.

Già sono andate a segno le prime iniziative giudiziarie. È il caso dell'azione contro le "classipollaio" o quella che riconosce il diritto dei cittadini ad avere un settore pubblico minimamente digitalizzato, accogliendo l'azione avviata da un'associazione per imporre alla Regione Basilicata l'adozione della Pec come

via possibile nel rapporto con i privati. L'associazione chiedeva l'accertamento del disservizio prodotto dalla mancata pubblicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata sulla home page del sito istituzionale della Regione e la conseguente impossibilità di utilizzo di questo comodo mezzo per le comunicazioni all'ente.

E ancora, in un frangente cruciale come quello dei trasporti locali, la conclusione è che non tutti i titolari di un abbonamento sono legittimati a promuovere l'azione per un disservizio dei trasporti pubblici locali. Tra associazioni e consumatori non esiste una legittimazione congiunta a stare in giudizio. Le carte dei servizi inoltre non fanno nascere diritti soggettivi a vantaggio degli utenti. Sono questi alcuni degli elementi chiave con cui la Prima sezione civile del tribunale di Torino ha giudicato, a novembre 2011, inammissibile la class action proposta da due consumatori e da un'associazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

